

VERBALE n° 34 del 18 gennaio 2023

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

Premesso che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000 ed in particolare:

- il comma 227 declina la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;
- il comma 228, declina la misura dello stralcio in forma parziale relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabilendo che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

Dato atto che il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, riconosce agli enti creditori la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e da comunicare entro la medesima data, all'agente della riscossione;

Ravvisata la volontà dell'Unione delle Terre d'Argine di avvalersi della disposizione prevista dal comma 229 della Legge 197/2022 e non applicare con riferimento ai propri crediti lo stralcio automatico previsto dai commi 227-228 della medesima Legge;

tanto premesso, il Revisore Unico

- Ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto ed i relativi pareri espressi dai Responsabili dei servizi interessati;

- Vista la normativa in materia ed in particolare la Legge 197/2022 commi 222-252;

per le previsioni di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di delibera di cui in oggetto.

Ferrara, 18 gennaio 2023

Il Revisore Unico
Dott.ssa Daniela Valpondi
F.to digitalmente